



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 255 del 18 febbraio 2026**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**GRASSELLI, SAVO, MENEGALI ZELLI IACOBUZI,  
BERTUCCI e CERA**

***DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

### **CONCERNENTE**

### **“DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE”**

Firmato digitalmente da: Micol  
Grasselli  
Data: 11/02/2026 16:59:49

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 11/02/2026 17:01:29

Firmato digitalmente da: Giulio Menegali  
Zelli Iacobuzi  
Data: 12/02/2026 15:04:32

Firmato digitalmente da: Marco Bertucci  
Data: 16/02/2026 10:36:50

Firmato digitalmente da: Flavio  
Cera  
Data: 17/02/2026 11:49:38



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge regionale introduce una disciplina organica e aggiornata in materia di fattorie didattiche, al fine di valorizzare il ruolo educativo, culturale, sociale ed economico che tali realtà svolgono all'interno del territorio regionale.

L'iniziativa legislativa nasce dall'esigenza di integrare l'attuale quadro normativo relativo alle fattorie didattiche, oggi limitatamente regolato dalla legge regionale 2 novembre 2006 n 14 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 6 febbraio 2018, che fissa alcuni requisiti minimi attraverso l'Allegato A.

Le profonde evoluzioni del concetto di diversificazione delle attività agricole, che oggi vede la Regione Lazio caratterizzata da un quadro generale avanzato nel panorama nazionale, la multifunzionalità agricola, la crescente domanda di educazione ambientale e alimentare e la necessità di garantire standard omogenei e qualificati richiedono infatti, nell'ambito e in coerenza del complessivo quadro di riferimento della normativa regionale, di un intervento legislativo specifico, strutturato e coerente con le più recenti politiche europee in materia di sostenibilità, educazione al consumo consapevole e sviluppo rurale.

Le fattorie didattiche rappresentano un presidio culturale e sociale di grande valore pubblico: esse creano un collegamento diretto tra il sistema produttivo agricolo e la comunità, in particolare con le nuove generazioni, consentendo di trasmettere conoscenze sui cicli naturali, sulle produzioni agricole, sulle tradizioni rurali e sulla tutela dell'ambiente. Favoriscono un apprendimento esperienziale che permette ai ragazzi, ma anche alle famiglie, agli adulti e agli anziani, di conoscere il territorio attraverso pratiche sostenibili e attività educative in ambiente rurale.

La proposta di legge, coordinandosi con le disposizioni regionali già presenti in materia di inizio attività, requisiti delle imprese agricole, governo del territorio, elenchi regionali, modalità di concertazione, sistemi digitali di promozione e sistema della vigilanza, intende definire in modo chiaro la figura della fattoria didattica e le attività che la compongono, tra le quali si segnala come elemento assoluto di innovazione, l'Agritata. Inoltre, la medesima proposta interviene sugli operatori delle fattorie didattiche stabilendo requisiti soggettivi, di natura formativa omogenei su tutto il territorio regionale unitamente alla definizione dei progetti didattici, al fine di promuovere progettualità educative, anche integrate con il sistema formativo regionale con particolare riferimento a quello scolastico, nel contesto aziendale garantendo la tutela degli utenti, anche attraverso obblighi assicurativi, requisiti di sicurezza, percorsi formativi e controlli.

La stessa proposta, al fine di mettere in campo tutte le iniziative utili allo sviluppo delle fattorie didattiche, prevede di istituire una Rete regionale finalizzata allo scambio di esperienze e alla



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

diffusione di buone pratiche, prevedendo un logo identificativo ufficiale che assicuri riconoscibilità e trasparenza per i cittadini.

Al fine di sostenere lo sviluppo del settore delle Fattorie didattiche, la proposta di legge interviene in materia di dotazioni finanziarie regionali, prevedendo uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 e la redazione di un programma annuale dei contributi, secondo il quale la giunta regionale stabilisce l'importo da destinare alle fattorie didattiche, indicando obiettivi, criteri e priorità, nel rispetto delle risorse disponibili. Tale disposizione consente una programmazione stabile e rende coerente il sostegno pubblico alle finalità educative e ambientali perseguite nel settore.

Tale provvedimento, non solo conferisce certezza normativa agli operatori, ma valorizza l'agricoltura come strumento educativo e culturale, contribuendo alla diffusione di modelli sostenibili, al rafforzamento del rapporto tra città e campagna e alla crescita civica delle nuove generazioni.

La proposta si compone di 22 articoli, così suddivisi:

- Art. 1. Finalità e oggetto: vengono indicate le finalità generali sulle fattorie didattiche.
- Art. 2. Definizioni: viene indicato cosa s'intende per fattoria didattica e gli ulteriori elementi strettamente correlati alle fattorie didattiche.
- Art. 3. Attività di fattoria didattica: vengono indicate tutte le attività di fattoria didattica.
- Art. 4. Requisiti dell'impresa agricola che svolge le attività di fattoria didattica: vengono indicati i requisiti giuridico-amministrativi necessari per lo svolgimento di tale attività.
- Art. 5. Requisiti dell'operatore di fattoria didattica: vengono indicati i requisiti soggettivi obbligatori per svolgere le attività di fattoria didattica.
- Art. 6. Modalità di esercizio: sono indicati tutti gli elementi necessari per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica.
- Art. 7. Progetto didattico: indica le tematiche generali del progetto educativo e formativo della fattoria didattica.
- Art. 8. Inizio Attività: specifica le modalità autorizzative dell'attività di fattoria didattica.
- Art. 9. Elenco Regionale delle fattorie didattiche: è indicata l'iscrizione nell'elenco Regionale delle fattorie didattiche da parte della direzione regionale competente come presupposto per il riconoscimento e lo svolgimento dell'attività stessa.
- Art. 10. Rete delle fattorie didattiche: individua una rete tra le fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale utile alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività di fattoria didattica.
- Art. 11. Logo identificativo: si richiede che le fattorie didattiche riportino sulla propria insegna e in tutto il materiale informativo e segnaletico il simbolo che è volto a garantire l'utente consumatore.
- Art. 12. Portale istituito dall' art.11 della L.R. 14/2023: individua l'utilizzo del portale regionale esistente per la valorizzazione e promozione delle attività di fattoria didattica.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

- Art. 13. Tavolo regionale della diversificazione agricola: individua la competenza del tavolo regionale anche sulle attività di fattoria didattica.
- Art 14. Iniziative di formazione: individua le iniziative formative, informative e divulgative legate alle fattorie didattiche.
- Art 15. Promozione delle attività e programma annuale dei contributi: individua le attività promozionali e le modalità di programmazione delle risorse economiche regionali.
- Art 16. Vigilanza e Controllo: l'attività delle fattorie didattiche è soggetta al controllo dei comuni e della Regione stessa che possono revocare tale qualifica in assenza dei requisiti individuati dalla presente legge.
- Art 17. Cessazione e sospensione dell'attività: stabilisce i criteri per la cessazione e sospensione dell'attività.
- Art 18. Sanzioni: prevede le sanzioni nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti come obbligatori.
- Art 19. Regolamento regionale: viene demandato alla giunta regionale la redazione del regolamento e i relativi contenuti.
- Art 20. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole" e successive modifiche: indica le modifiche necessarie alla Lr 14/2006 (Diversificazione delle attività agricole).
- Art 21. Disposizioni Finanziarie: indica le dotazioni finanziarie della legge.
- Art 22. Entrata in vigore: la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **SOMMARIO**

**Art. 1** *Finalità e oggetto*

**Art. 2** *Definizioni*

**Art. 3** *Attività di fattoria didattica*

**Art. 4** *Requisiti dell'impresa agricola che svolge le attività di fattoria didattica*

**Art. 5** *Requisiti dell'operatore di fattoria didattica*

**Art. 6** *Modalità di esercizio*

**Art. 7** *Progetto didattico*

**Art. 8** *Inizio di attività*

**Art. 9** *Elenco regionale delle fattorie didattiche*

**Art. 10** *Rete delle fattorie didattiche*

**Art. 11** *Logo identificativo*

**Art. 12** *Portale istituito dall'articolo 11 della l.r. 14/2023*

**Art. 13** *Tavolo regionale della diversificazione agricola*

**Art. 14** *Iniziative di formazione*

**Art. 15** *Promozione delle attività e programma annuale dei contributi*

**Art. 16** *Vigilanza e controllo*

**Art. 17** *Cessazione e sospensione dell'attività*

**Art. 18** *Sanzioni*

**Art. 19** *Regolamento regionale*

**Art. 20** *Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole" e successive modifiche*

**Art. 21** *Disposizioni finanziarie*

**Art. 22** *Entrata in vigore*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 1

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e statutari, nonché nel rispetto della normativa europea e statale, riconosce e promuove, nell'ambito delle attività agricole multifunzionali di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, le fattorie didattiche, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socioculturale e ambientale del proprio territorio.

2. La Regione riconosce, altresì, il valore educativo delle fattorie didattiche che integrando l'agricoltura con il sistema formativo, con particolare riferimento a quello scolastico, nel rispetto della relativa autonomia, consentono di accompagnare, in particolare, i bambini e gli adolescenti, nel loro processo di crescita, favorendo la consapevolezza e salvaguardia dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, le attività delle fattorie didattiche, per favorire nelle nuove generazioni, in particolare:

- a) la conoscenza del mondo agricolo e rurale, dei prodotti tipici e biologici regionali, nonché la consapevolezza del rapporto tra alimentazione e tradizioni storico-culturali;
- b) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, nonché dei metodi di coltivazione e di allevamento impiegati;
- c) l'educazione a uno stile alimentare e di vita sano e corretto, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 2

### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) *fattoria didattica*, l'impresa agricola, singola o associata, che svolge, con le modalità previste dalla presente legge, oltre alle attività agricole tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 14/2006, le attività didattico, formative ed educative di cui all'articolo 3;
  - b) *operatore di fattoria didattica*, l'imprenditore agricolo, e/o i suoi familiari, e/o i lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato e/o i collaboratori anche esterni che, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5, svolgono le attività della fattoria didattica;
  - c) *fruitori della fattoria didattica*, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle loro attività scolastiche o extra scolastiche, i bambini, i ragazzi, le famiglie o le persone adulte, singole o organizzate in gruppi, che usufruiscono delle attività della fattoria didattica;
  - d) *progetto didattico*, il progetto didattico di cui all'articolo 7, sulla base del quale vengono esercitate le attività di fattoria didattica, al fine di individuare contenuti, tempi e modalità per raggiungere gli specifici obiettivi formativi dei fruitori della fattoria didattica.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

### Articolo 3

#### *(Attività di fattoria didattica)*

1. Le attività della fattoria didattica sono volte a offrire, tramite uno o più progetti didattici di cui all'articolo 6, l'opportunità ai fruitori della fattoria didattica di conoscere l'attività agricola, il paesaggio rurale, educare al consumo consapevole e al rispetto dell'ambiente, la biodiversità, la sostenibilità, la sovranità alimentare, l'innovazione e la cura del territorio.
2. Rientrano nelle attività di fattoria didattica i servizi di educazione sperimentale all'aperto di cui all'articolo 38 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) inerenti all'attività educativa sperimentale definita agritata rivolta ai bambini da 3 mesi a 3 anni, in numero non superiore a 3, da realizzarsi presso apposito locale denominato "*La casa dell'agritata*" situato presso la fattoria didattica. L'esercizio di tali attività è effettuato sulla base del regolamento regionale attuativo della l.r. 7/2020.
3. La fattoria didattica, in relazione al progetto didattico di cui all'articolo 7 proposto, può svolgere, in particolare le seguenti attività:
  - a) campo scuola, nel caso di attività residenziali indirizzate verso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, i bambini, i ragazzi;
  - b) eco fattorie, nel caso le fattorie didattiche siano inserite in aree naturali protette e siano specializzate in proposte di carattere ambientale;
  - c) fattoria-scuola, nel caso di attività residenziali improntate al metodo cooperante, nelle quali si insegna a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.
4. Le attività della fattoria didattica rientrano nei servizi multifunzionali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 e successive modifiche.
5. Le attività della fattoria didattica sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono rimanere comunque prevalenti ai sensi dell'articolo 2 *bis* della l.r. 14/2006 e successive modifiche.
6. La durata temporale delle attività di fattoria didattica durante l'anno è effettuata sulla base del Progetto o dei Progetti didattici di cui all'articolo 7.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

7. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte dall'impresa agricola, singola o associata, contestualmente ad altre attività di diversificazione agricola, continuando ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti nelle materie di riferimento.
8. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano, ad integrazione delle stesse, la somministrazione di alimenti e bevande per i fruitori della fattoria didattica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5.
9. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte anche attraverso convenzioni da parte dell'impresa agricola con i comuni, la Città metropolitana di Roma Capitale o le province, nonché con altri soggetti, pubblici o privati, interessati.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

#### Articolo 4

*(Requisiti dell'impresa agricola che svolge le attività di fattoria didattica)*

1. Per l'esercizio delle attività di fattoria didattica l'impresa agricola, deve essere in possesso dei requisiti giuridici e amministrativi di cui all'articolo 8, comma 21, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura e successive modifiche e, in particolare, deve:

- a) essere iscritta nell' apposita sezione del registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) avere il fascicolo aziendale aggiornato.

2. In caso di interventi di trasformazioni, con particolare riferimento a quelle edilizie, di cui all'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, per l'esercizio delle attività di fattoria didattica l'imprenditore agricolo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 4, della stessa l.r. 38/1999.

3. Non possono essere titolari di fattoria didattica i soggetti di cui all'articolo 2 *ter*, comma 5, della l.r. 14/2006.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 5

### *(Requisiti dell'operatore di fattoria didattica)*

1. L'operatore di fattoria didattica deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materia pedagogiche o titolo equiparato o equipollente secondo la normativa vigente;
  - b) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente secondo la normativa vigente;
  - c) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie ambientali o titolo equiparato o equipollente secondo la normativa vigente;
  - d) attestato di frequenza di un percorso di formazione per operatore di fattoria didattica svolto ai sensi del comma 2.
2. L'attestato di frequenza di cui al comma 1, lettera d) è rilasciato a seguito di un percorso di formazione per operatore di fattoria didattica svolto secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento di cui all'articolo 19, dagli enti di formazione accreditati dalla Regione, ai sensi della normativa vigente in materia, anche con la collaborazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 6

### *(Modalità di esercizio)*

1. Le attività della fattoria didattica sono svolte in immobili specificatamente dedicati alle attività costituiti da fabbricati aziendali di cui all'articolo 55 della l.r. 38/1999 o da parte di essi, anche unitamente ad altre strutture aziendali specificatamente destinate alle attività, oltre che in spazi aperti presenti nell'azienda agricola.
2. La nuova realizzazione e/o la rifunzionalizzazione dei fabbricati aziendali o comunque delle strutture e/o infrastrutture necessarie all'esercizio delle attività di fattorie didattiche sono effettuate sulla base di quanto previsto dagli articoli 55 e 57 della l.r. 38/1999, dall'articolo 2 *bis* della l.r. 14/2006 e dall'articolo 8 della l.r. 1/2020.
3. La fattoria didattica può accogliere un numero di utenti proporzionato al numero di operatori presenti in azienda e comunque non superiore a 30 utenti per operatore; nel caso di utenti con età compresa tra tre e dieci anni, il numero di utenti per operatore è ridotto a 15 utenti per operatore.
4. Le attività di fattoria didattica, anche se esercitate all'esterno dell'azienda agricola, devono essere conformi a quanto previsto dal progetto didattico di cui all'articolo 7, alla didattica nelle scuole propedeutica alla visita in azienda e alla partecipazione a manifestazioni promozionali o comunque a eventi legati ad attività di diversificazione agricola.
5. Qualora per le attività di fattoria didattica la somministrazione di alimenti e bevande non avvenga tramite l'esercizio di altre attività di diversificazione agricola esercitate dall'impresa agricola o presenti nell'azienda agricola, le fattorie didattiche possono prevedere esclusivamente la somministrazione di alimenti, quali spuntini o merende, purchè nel rispetto della disciplina relativa alle condizioni e ai requisiti igienico-sanitari, previsti dalla normativa vigente.
6. Per l'esercizio delle attività di fattoria didattica è necessario:
  - a) stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore dei visitatori, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 19;
  - b) rispettare la normativa relativa alla prevenzione e al contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori effettuata anche attraverso la richiesta del rilascio



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

del certificato penale del casellario giudiziale per le persone da impiegare nello svolgimento di attività con minori.

7. In ogni caso prima di ogni visita l'impresa agricola prescrive agli utenti e concorda, con gli insegnanti o con gli accompagnatori i comportamenti da tenere in azienda fornendo le informazioni inerenti alla relativa logistica. In caso di presenza di soggetti diversamente abili o con allergie assume accordi specifici con i responsabili delle visite presso la fattoria didattica.

8. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 19 sono individuati i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei luoghi dedicati alle attività di fattoria didattica, anche per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande, quali spuntini o merende, ai sensi del comma 5.

9. È vietato l'uso della denominazione di fattoria didattica o similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale, da parte di soggetti che non sono operatori di fattoria didattica ai sensi della presente legge.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 7

### *(Progetto didattico)*

1. Ai fini dell'esercizio delle attività della fattoria didattica l'operatore di fattoria didattica predispone, secondo criteri e modalità definiti nel presente articolo e nel regolamento di cui all'articolo 19, un progetto didattico coerente con l'orientamento produttivo aziendale e con le valenze ambientali del territorio, nonché modulato e adattato all'età degli utenti.
2. Il Progetto didattico ha per oggetto le attività di cui all'articolo 3, comma 3, ed è predisposto in relazione delle caratteristiche dei fruitori della fattoria didattica a cui il progetto didattico è indirizzato.
3. Nell'ambito delle attività della fattoria didattica, durante il periodo delle vacanze scolastiche, l'imprenditore agricolo può predisporre uno specifico progetto formativo, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10.
4. Nel regolamento di cui all'articolo 19, sono predisposti da ARSIAL, in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, dei Progetti didattici tipo connessi ad alcune delle attività di cui all'articolo 3, comma 3. Qualora l'operatore di fattoria didattica non predisponga un proprio Progetto didattico, può r uno o più Progetti didattici tipo predisposti da ARSIAL.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 8

### *(Inizio di attività)*

1. L'istanza di inizio di attività di fattoria didattica, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, è subordinata alla presentazione da parte dell'imprenditore agricolo titolare della fattoria didattica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 8, comma 18, della l.r. 1/2020.
2. Qualora non ricorrano le condizioni per la presentazione della SCIA, in quanto vi sia la necessità di realizzare interventi edilizi e infrastrutturali e/o rifunionalizzazioni all'esercizio delle attività di fattoria didattica, l'inizio di attività è effettuato con le modalità e la modulistica previste dall'articolo 8 della l.r. 1/2020.
3. Nel caso di cui al comma 2, la richiesta per l'inizio di attività è effettuata dall'imprenditore agricolo titolare della fattoria didattica allo Sportello unico delle attività agricole (SUAA) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2020 del comune competente per territorio o, in caso di accordi di cui al medesimo articolo 8, comma 3, al Sistema autorizzativo per l'agricoltura, secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 1/2020.
4. Per le variazioni tecniche e/o amministrative dell'inizio attività presentato si applicano le previsioni di cui all'articolo 8, comma 19, della l.r. 1/2020.
5. A seguito della conclusione positiva delle verifiche sull'istanza presentata e della formazione o rilascio del titolo abilitativo, l'amministrazione procedente, entro trenta giorni dalle conclusioni di tali verifiche istruttorie, dà comunicazione dell'inizio di attività alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini della iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 8.
6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 19 sono definiti gli elementi tecnico-amministrativi necessari per la presentazione dell'inizio di attività ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la presentazione della SCIA, la documentazione da allegare e la relativa modulistica.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

7. Nelle more della adozione del regolamento di cui all'articolo 19 relativamente a quanto previsto dal medesimo articolo 19, comma 1, lettera g), l'inizio di attività è presentato sulla base della normativa vigente.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 9

### *(Elenco regionale delle fattorie didattiche)*

1. A fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 16, la direzione regionale competente iscrive nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 2 *quater* della l.r. 14/2006, di seguito denominato Elenco, le imprese agricole che esercitano le attività di fattoria didattica.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il regolamento di cui all'articolo 19 individua i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte del SUAP o del SUAA, da effettuarsi entro trenta giorni dall'avvenuto inizio dell'attività.
3. L' Elenco contiene, in particolare:
  - a) l'anagrafica dell'impresa agricola, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;
  - b) le principali caratteristiche dell'attività svolta;
  - c) i riferimenti dei procedimenti amministrativi d'inizio attività.
4. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede all'aggiornamento dell'Elenco tenuto conto degli accertamenti svolti dalla stessa direzione e dei provvedimenti comunicati dal comune ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, nonché della cessazione volontaria dell'attività da parte dell'imprenditore agricolo.
5. L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente in materia di agricoltura.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 10

### *(Rete delle fattorie didattiche)*

1. Al fine di favorire il confronto e lo scambio tra gli imprenditori agricoli nonché la conoscenza e la diffusione delle attività delle fattorie didattiche, è promossa la costituzione, presso la direzione regionale competente in agricoltura, della Rete delle fattorie didattiche alla quale aderiscono quelle iscritte nell'Elenco.
2. La Rete delle fattorie didattiche è volta a promuovere, in particolare:
  - a) le attività delle fattorie didattiche;
  - b) lo scambio di informazione tra le aziende;
  - c) l'applicazione di processi sostenibili;
  - d) l'integrazione dei servizi e dei prodotti.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 19 sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Rete delle fattorie didattiche, nonché per la partecipazione alla stessa.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 11

### *(Logo identificativo)*

1. La fattoria didattica iscritta nell'Elenco utilizza un logo identificativo, anche per le corrispondenti attività svolte attraverso il portale di cui all'articolo 12.
2. Nel logo identificativo è riportato, pure su supporto informatico, il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.
3. L'utilizzo del logo identificativo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco.
4. Nel regolamento regionale di cui all'articolo 19 sono definite le caratteristiche ideografiche del logo, i criteri e le modalità di uso e revoca dello stesso.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 12

*(Portale istituito dall'articolo 11 della l.r. 14/2023)*

1. La fattoria didattica, attraverso il portale istituito ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 14/2023, favorisce, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 19, le attività promozionali di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, i servizi offerti e la collaborazione tra gli operatori iscritti nell'Elenco.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

### Articolo 13

*(Tavolo regionale della diversificazione agricola)*

1. Il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2006 e successive modifiche, svolge le funzioni previste al medesimo articolo 11, comma 4, anche relativamente alle attività di fattoria didattica di cui alla presente legge.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

#### Articolo 14

##### *(Iniziative di formazione)*

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori di fattoria didattica, anche attraverso la stipula di idonei protocolli d'intesa con le università presenti nel territorio regionale.
2. Rientrano nelle iniziative di formazione i corsi di formazione relativi all'acquisizione dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 5, comma 2, svolti secondo le modalità di cui al medesimo comma.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle associazioni di categoria, ordini e collegi professionali del settore agrario, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 15

*(Promozione delle attività e programma annuale dei contributi)*

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di sviluppo rurale, promozione del territorio e valorizzazione del patrimonio agroalimentare e ambientale, favorisce le attività svolte dalle fattorie didattiche.
2. La promozione dell'integrazione dei servizi è indirizzata, in particolare, alla realizzazione di offerte aggregate di servizi e prodotti tra i vari soggetti esercitanti le attività di diversificazione agricola. E' volta ad un'integrazione tra i servizi offerti dalle fattorie didattiche e il sistema formativo della Regione, con particolare riferimento al sistema scolastico, nel rispetto della relativa autonomia.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentito il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2006, approva, con deliberazione, il programma annuale dei contributi per le fattorie didattiche nel quale sono individuati, sulla base delle risorse disponibili, gli obiettivi e le priorità da perseguire attraverso la concessione dei contributi.
4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3, sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 19.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 16

### *(Vigilanza e controllo)*

1. Fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla direzione regionale competente e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività ovvero in cui è presentato l'inizio di attività ai sensi dell'articolo 8, con le modalità previste dall'articolo 27 *bis* della l.r. 14/2006 e dal regolamento di cui all'articolo 19.
2. La vigilanza e il controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco sono svolte dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura che provvede alla cancellazione dallo stesso nel caso di perdita dei requisiti, nonché di cessazione dell'attività comunicata dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
3. La direzione regionale competente effettua i controlli sulla base del piano dei controlli adottato ai sensi dell'articolo 27 *bis*, comma 4, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, fatte salve eventuali segnalazioni pervenute alla medesima direzione dagli organi di vigilanza competenti.
4. La direzione regionale annota nei registri di cui all'articolo 27 *bis*, comma 8, della l.r. 14/2006, le sospensioni e le cessazioni delle attività nonché le sanzioni pecuniarie irrogate.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di esercizio delle attività di cui all'articolo 17, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 18, sono disposte dal comune nel cui territorio è stata commessa la violazione ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.
6. La direzione regionale competente in materia di agricoltura tiene conto dell'esito dei controlli comunicati alla stessa dal comune o da altra amministrazione, con riferimento a quanto previsto ai commi 1 e 5, nonché di quelli effettuati direttamente dalla direzione, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

7. Restano fermi gli ulteriori controlli esercitati da altri soggetti ai sensi della normativa vigente.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 17

### *(Cessazione e sospensione dell'attività)*

1. Qualora la fattoria didattica non sia in possesso di uno dei requisiti previsti all'articolo 6, comma 8, il comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, ai fini dell'adeguamento agli stessi e adotta un provvedimento motivato di sospensione dell'attività, dandone comunicazione alla direzione regionale competente per la relativa annotazione nell'Elenco.
2. Qualora la fattoria didattica non si adegui, il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell'attività e lo comunica alla direzione regionale competente ai fini della cancellazione dall'Elenco.
3. Qualora l'impresa agricola non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'operatore di fattoria didattica di quelli di cui all'articolo 5, il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell'attività e lo comunica alla direzione regionale ai fini della cancellazione dall'Elenco.
4. All'atto della comunicazione della cessazione dell'attività effettuata dal comune alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, la medesima provvede alla cancellazione dell'operatore dall'Elenco.
5. La cancellazione dall'Elenco è, altresì, disposta dalla direzione regionale competente in caso di volontaria cessazione dell'attività da parte della fattoria didattica.
6. Il regolamento di cui all'articolo 19 definisce, anche nel rispetto delle disposizioni previste dalla l.r. 14/2006, le modalità di attuazione per la cessazione e sospensione dell'attività.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 18

### *(Sanzioni)*

1. L'imprenditore agricolo titolare dell'impresa che esercita le attività delle fattorie didattiche in assenza di titolo abilitativo di inizio attività di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso il comune dispone, altresì, un provvedimento motivato di cessazione dell'attività che comunica alla direzione regionale competente in materia di agricoltura anche ai fini della cancellazione dall'Elenco.
2. L'imprenditore agricolo che svolge le attività delle fattorie didattiche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 800,00, unitamente al provvedimento di cessazione dell'attività di cui al comma 1.
3. In caso di mancata iscrizione nell'Elenco oppure di uso improprio del logo distintivo di cui all'articolo 11, l'imprenditore agricolo è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00, unitamente al provvedimento di cessazione dell'attività di cui al comma 1.
4. Coloro che, non essendo operatori ai sensi della presente legge, utilizzano le denominazioni di fattoria didattica o similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 unitamente ad un provvedimento di cessazione delle attività di cui al comma 1.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono attribuiti integralmente ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni e sono destinati al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni stessi.
6. Per le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 30/1994 e successive modifiche.
7. Restano ferme le disposizioni previste in materia di sanzioni dall'articolo 27 *ter* della l.r. 14/2006.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 19

### *(Regolamento regionale)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2006, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell'articolo 2 *bis*, comma 7, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, un regolamento nel quale sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di svolgimento del percorso di formazione per operatore di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- b) i criteri e le modalità per la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a);
- c) i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei luoghi dedicati alle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 6, comma 8;
- d) i criteri e le modalità per la predisposizione del Progetto didattico di cui all'articolo 7;
- e) i Progetti didattici tipo predisposti da ARSIAL ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- f) i dati oggetto di comunicazione al SUAA ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
- g) le modalità di presentazione della SCIA, la documentazione da allegare e la relativa modulistica ai sensi dell'articolo 8, comma 6, fatto salvo quanto previsto al medesimo articolo 8, comma 2;
- h) i dati oggetto di comunicazione ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- i) i criteri e le modalità per la costituzione della Rete delle fattorie didattiche di cui all'articolo 10 e per la partecipazione alla stessa;
- j) le caratteristiche ideografiche del logo identificativo di cui all'articolo 11 e i criteri e le modalità di uso e revoca dello stesso;
- k) le modalità delle attività di promozione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2 attraverso il portale di cui all'articolo 12;
- l) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15, comma 3;



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

- m) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 16;
- n) le modalità di attuazione per la cessazione e sospensione dell'attività di cui all'articolo 17.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 20

*(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche)*

1. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *h ter)* del comma 2 dell’articolo 1, è aggiunta la seguente:

“*h quater)* promuovere le attività delle fattorie didattiche.”;

b) dopo comma 1 *ter* dell’articolo 2 è inserito il seguente:

“1 *ter* 1. Rientrano nei servizi multifunzionali di cui al comma 1 *bis*, lettera d), le attività delle fattorie didattiche disciplinate dalla normativa regionale.”;

c) dopo il comma 1 *bis* dell’articolo 2 *bis* è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. 1. Al fine di sostenere le attività multifunzionali e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente connessi all’esercizio delle attività multifunzionali, nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al presente articolo si applica un coefficiente correttivo di 2.”.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 21

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributi alle Fattorie didattiche", con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 22

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.